



(artt. 42 e 43 C.C.S. 1941), sei mensilità di stipendio (art. 8 D.L. cit.) ed il valore capitale della rendita vitalizia (artt. 52 e 53 C.C.S. 1941)

I sette impiegati che usufruirono di tale trattamento furono;

a) - Billi Enea, Argento Attilio, De Angelis Olga e Raglianti;

b) - Magliori Mario, Pergolini Alfredo;

c) - Melodia Leone, Belli Gino.

A seguito dell'accordo 6 ottobre 1951, i primi cinque nominativi richiesero giudizialmente l'applicazione, nei loro confronti, dell'art. 14 dell'accordo stesso, e cioè la rendita vitalizia decorrente dall'1.1.1951; l'Istituto resistette a tale pretesa, ritenendo che il particolare licenziamento col trattamento preferenziale di cui al D.L. 7 febbraio 1948 n. 48 dovesse escludere la applicabilità dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 che espressamente (art. 2) presuppone a tal fine il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età.

In prima istanza le decisioni giudiziali furono tutte favorevoli all'I.T.A., ma la Corte d'Appello e la Cassazione, succes-